



DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112



DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112 IL VOLONTARIATO

Corso A.I.B. – Modulo 1
Presentazione 1

Presentazione preparata dall'Ufficio AIB regionale della Direzione Regionale VVF Lazio e Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 Lazio

Uso riservato



**REGIONE
LAZIO**

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1

Codice della protezione civile

Art. 16

TIPOLOGIA DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE

L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n.353.



Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.



DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile

IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Amministrazioni centrali dello Stato
Regioni, Province Autonome
Enti di area vasta, Province, Città metropolitane, Comuni
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
Forze armate,
Forze di polizia,
Comunità scientifica,
Strutture del Servizio sanitario nazionale,
Organizzazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana, Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico
Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente
Strutture per la gestione dei servizi meteorologici nazionali

Art. 4
Componenti

Art. 13
Strutture
operative

INOLTRE...

Concorrono alle attività di protezione civile i cittadini, gli enti pubblici, gli ordini e i collegi professionali, enti, istituti, agenzie, aziende e ogni altra istituzione pubblica e privata che svolgono funzioni di pc

OdV DI PROTEZIONE CIVILE = STRUTTURE OPERATIVE DEL SISTEMA

PROTEZIONE CIVILE – STRUTTURE OPERATIVE



ISTITUZIONE DELLA NUOVA DIREZIONE REGIONALE

L.R. Lazio 2/2014 (art. 19)

Istituita l'Agenzia
Regionale
di Protezione Civile

L.R. Lazio 2/2014 (artt. 26 bis e 26 ter)

Misure finalizzate alla
razionalizzazione del
Servizio NUE 112



Regolamento Regionale 9/2023

Istituita la Direzione Regionale
«Emergenza, Protezione Civile
e NUE 112»



LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA DIREZIONE

DIRETTORE

Ufficio di Staff del Direttore Gestione Accesso agli Atti,
Informativa Autorità Giudiziarie, Rapporti con l'Utenza

Segreteria

Affari generali e bilancio

Emergenze e Sala Operativa Protezione Civile

Gestioni Commissariali,
Dichiarazioni di Calamità e Stati di Emergenza

Sistema regionale integrato di Protezione Civile

Eventi Straordinari e Giubileo 2025 – PNRR M2-C4-I2-I2-
1b Interventi in essere – Misure per la Gestione del
Rischio Alluvione e per la Riduzione del Rischio
Idrogeologico

Approvvigionamento, Acquisti Economali e Procedure di Gara





DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112



Prevenzione, Pianificazione e Previsione – Centro
Funzionale Regionale

Formazione, Comunicazione e Divulgazione

Centrale Unica di Risposta NUE 112 Roma

Centrale Unica di Risposta NUE 112 Lazio



REGIONE
LAZIO

IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - inquadramento

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile

Art. 34

Elenco nazionale del volontariato di protezione civile

3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:

- a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le **Regioni** e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il **Dipartimento della protezione civile**.

D.G.R. n. 109/2013 ha istituito, in attuazione della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile n.5300 del 13 novembre 2012, l'**ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO**

Regolamento regionale n. 18/2019

disciplina i Requisiti per l'iscrizione e modalità di gestione dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio e individua le sezioni specialistiche dell'Elenco territoriale nelle quali le Organizzazioni di Volontariato possono richiedere l'iscrizione

D.G.R. n. 2/2020 disciplina i REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELLE SEZIONI SPECIALISTICHE DELL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO



IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - inquadramento

Regolamento regionale n. 18 del 14.8.2019

Articolo 3 - Classi e sezioni specialistiche

1. L'Elenco è articolato in classi e sezioni specialistiche.

2. Le organizzazioni, i gruppi e le articolazioni, sono suddivisi nelle seguenti **classi dalla A alla E** in funzione della capacità tecnico operativa (intesa come requisiti per iscrizione alle diverse sezioni specialistiche e numero dei volontari operativi – non inferiore a 10) e disponibilità operativa; in **classe F** sono inseriti i coordinamenti territoriali

6. Le **sezioni specialistiche** dell'Elenco sono:

a) antincendio boschivo e/o d'interfaccia;

b) idraulica;

c) alluvionale e soccorso in superficie;

d) soccorso in acque interne;

e) idrogeologica;

f) neve;

g) unità cinofile da ricerca in superficie, soccorso e salvataggio;

h) cucine per assistenza alla popolazione;

i) tele – radiocomunicazioni;

l) ricerca e soccorso (sar);

m) beni culturali e storici in emergenza;

n) assistenza agli animali d'affezione e non;

o) assistenza psicosociale;

p) continuità amministrativa e assistenza tecnica;

q) logistica d'emergenza.

7. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 12, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione alle sezioni specialistiche del presente Elenco.





DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112



IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - inquadramento

D.G.R. n. 2/2020

Requisiti per l'iscrizione alle sezioni specialistiche Antincendio boschivo e/o d'interfaccia

D.G.R. n. 2/2020

➡ **All.A – Requisiti per l'iscrizione nelle sezioni specialistiche**

➡ **All.B – Requisiti delle polizze per assicurazione infortuni e responsabilità civile**

SEZIONE SPECIALISTICA - Antincendio Boschivo e/o d'interfaccia

REQUISITI TECNICO – OPERATIVI

Ambito di attività	Le squadre delle OdV iscritte alla sezione specialistica provvedono all'attività di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi secondo le indicazioni del DOS, ove presente, e comunque secondo le disposizioni del Piano regionale AIB, sotto il coordinamento della SOUP. Possono essere attivate anche per attività di prevenzione non strutturale legata al fenomeno degli incendi boschivi. Nel caso di incendi di interfaccia provvedono a fornire supporto al personale del CNVVF, sotto il coordinamento del ROS del CNVVF. Le squadre possono essere attivate dalla SOUP in caso di specifica richiesta di supporto del CNVVF per attività di soccorso tecnico urgente, operando sotto il coordinamento di quest'ultimo.
Composizione e dotazioni minime delle squadre	La singola squadra è composta da almeno 2 volontari operativi. La composizione <u>minima</u> di ciascuna squadra è la seguente: • 2 volontari abilitati AIB • 1 veicolo con allestimento AIB con serbatoio avente capacità minima 300 lt • 2 pale battifuoco • 2 flabelli • 1 rastrello • DPI completi per i volontari abilitati AIB componenti la squadra
Requisiti di abilitazione / certificazione dei volontari	I volontari abilitati AIB devono aver frequentato e superato positivamente il corso di qualificazione organizzato e/o riconosciuto dall'Agenzia Regionale di Protezione civile. E' altresì richiesta la specifica patente di guida per il conducente del veicolo in funzione della tipologia dello stesso.
Risorse strumentali minime	Quali dotazioni strumentali minime sono richieste: • un veicolo con allestimento AIB con modulo antincendio con capienza minima 300 lt • 4 flabelli • 1 motosega • 4 rastrelli • 4 flabelli • 4 pale battifuoco
Omologazioni / certificazioni requisiti strumentali	Il veicolo in dotazione deve essere omologato per uso speciale protezione civile e/o la carta di circolazione deve contemplare l'allestimento AIB
Numero minimo volontari abilitati	L'OdV iscritta nella sezione specialistica deve possedere almeno: • 4 volontari abilitati AIB • 2 volontari in possesso di specifica patente di guida per il veicolo utilizzato

5

06/02/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 11

Standard minimi di operatività	Nel periodo di massimo rischio la squadra deve essere pronta a partire entro 15 minuti dall'attivazione da parte della SOUP. Negli altri periodi il "pronti a partire" va garantito entro 40 minuti dall'attivazione
Prescrizioni operative	Deve essere garantita la disponibilità all'attivazione per almeno 12 ore al giorno con orario compreso tra le 06:00 e le 22:00. La squadra deve garantire autonomia operativa in termini di carburante e generi di conforto per almeno otto ore, operando sotto il diretto coordinamento del DOS e/o della SOUP.
Disposizioni particolari in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria	Per il personale abilitato AIB la periodicità della sorveglianza sanitaria viene determinata dall'Agenzia. Per il restante personale si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012. È prescritto l'utilizzo degli specifici DPI previsti per la lotta attiva agli incendi boschivi e per l'utilizzo delle attrezzature specifiche in dotazione

06/02/2020 - 8C

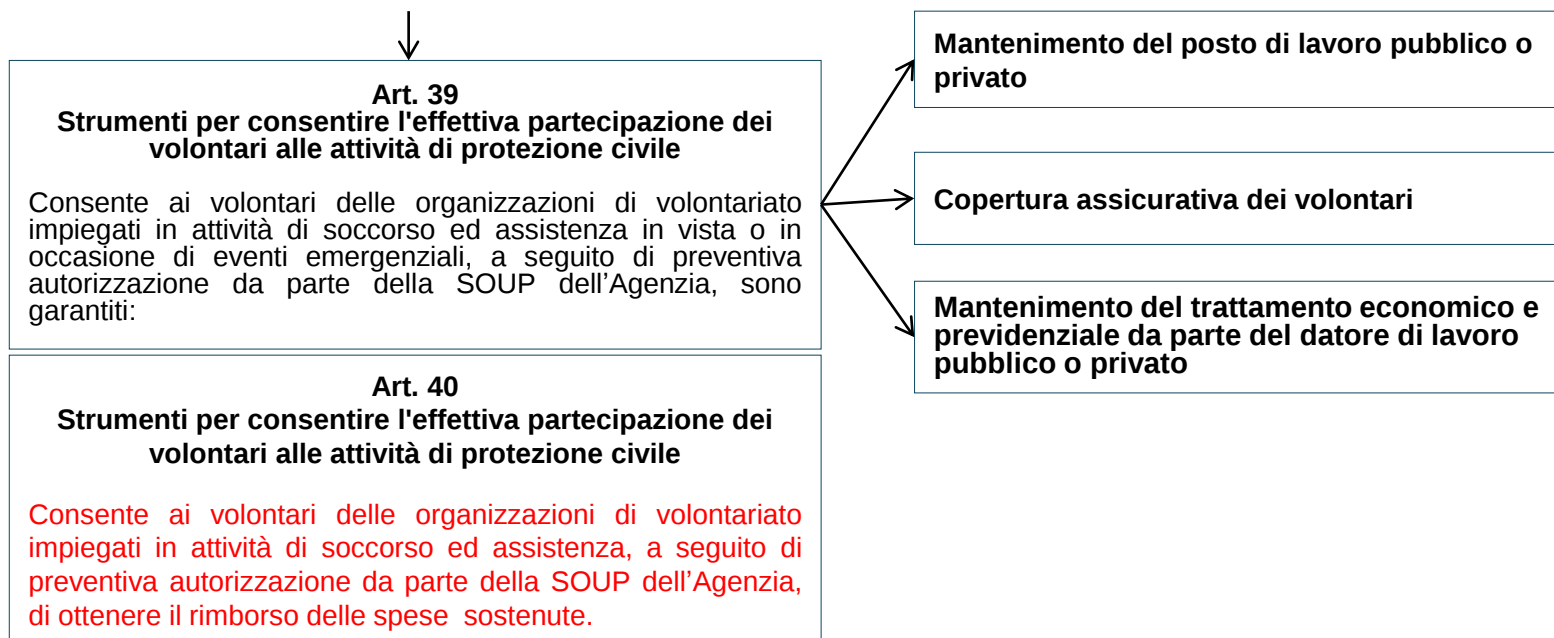


REGIONE
LAZIO



IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n.1 Codice della protezione civile





**DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E
NUE 112**



IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE – obblighi e responsabilità

Regolamento regionale n. 18 del 14.8.2019, art.5

Polizza assicurativa obbligatoria per infortuni e responsabilità civile

- L'assicurazione copre i volontari:
 - ➡ contro infortuni e malattia, ossia per i danni che il volontario può arrecare a sé stesso o che subisce durante il servizio;
 - ➡ per responsabilità civile verso terzi, così da sollevare i volontari dal dovere di risarcire i danni causati a terzi quando essi abbiano agito nell'ambito dell'espletamento di compiti affidategli dall'organizzazione di appartenenza in attività di protezione civile (addestramento, esercitazione, prevenzione, emergenza...).

D.G.R. n. 2/2020

- ➡ ***All.B – Requisiti delle polizze per assicurazione infortuni e responsabilità civile.***



**REGIONE
LAZIO**



DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112



IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE – obblighi e responsabilità

Obbligo: formazione, informazione e addestramento con riferimento agli **scenari di rischio** di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti



La formazione è finalizzata a consentire ai volontari di svolgere le attività con **competenza, responsabilità, diligenza, spirito di collaborazione** nel rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità preposte secondo la normativa vigente.

Obbligo:

1. **controllo sanitario generale;**
2. **sorveglianza sanitaria** esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio previsti nel D.Lgs. 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti



Protocollo Sanitario sottoscritto il 25/07/2002 dalla Conferenza Stato Regioni

I volontari da impegnare sul fronte fuoco devono essere in regola con il Protocollo sanitario minimo: visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale; misura dell'acuità visiva; spirometria semplice; audiometria; elettrocardiogramma; esami ematochimici ed esame standard delle urine; vaccinazione antitetanica.

Con le Determinazioni n. G06977 del 18.5.2017 e n. G09194 del 03.07.2017 ai sensi dell'art. 3 del protocollo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 25/07/2002 sono stati definiti:

- la cadenza periodica con la quale verificare l'idoneità fisica dei volontari di protezione civile per la lotta attiva AIB, prevedendo una **validità triennale dell'idoneità per i volontari con età fino a 45 anni, biennale tra i 46 ed i 55 anni, annuale oltre i 56 anni.**
- il costo massimo rendicontabile all'Agenzia regionale di Protezione Civile per accertamenti sanitari e relativa certificazione d'idoneità del volontario.

Obbligo: dotazione di **dispositivi di protezione individuale** idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato.



Organizzazione delle squadre d'intervento

Tutti i componenti delle squadre di intervento devono operare con **dispositivi di sicurezza individuale** idonei per il tipo di attività da svolgere ed in regola con la normativa vigente in materia di D.P.I.



REGIONE
LAZIO